

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 28 novembre 2023, n. 378
COMUNE CUTROFIANO - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio con PRESCRIZIONE, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4 del 21/01/2019 e D.G.R. n. 793 del 2.05.2019, per un Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 con dotazione di n.30 posti, denominato "Centro Alzheimer" sito in Cutrofiano alla via Firenze snc _ ASL LE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- **all'articolo 3** che: *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)"*;
- **all'articolo 8**, *"1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune. 2.Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernete il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico", tra cui quello oggetto del presente provvedimento"*;

- **all'art. 29, commi 6**, che:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);

c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);

d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);

e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);

f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);

g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);

h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);

i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);

i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

1) il fabbisogno regionale di strutture;

2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;

3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale".

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero."

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

"In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...)

F) i posti letto di RSSA ex art 66 RR 4 del 2007 e smi e di Centri diurni ex art 60 ter RR n. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente

regolamento;” Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l’art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1”. Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, avente ad oggetto: “R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all’esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento”, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l’altro, quanto segue:*

SEZIONE 1 - TIPOLOGIA DI NUCLEI PER I QUALI SI PUÒ RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO

- alla “Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l’autorizzazione all’esercizio R.R. n. 4/2019 – Fabbisogno centro diurno non autosufficienti(...)

1. *I posti di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 saranno autorizzati all’esercizio come posti di Centro diurno per soggetti non autosufficienti, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall’art. 3 del R.R. n. 4/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell’autorizzazione all’esercizio come Centro diurno per soggetti non autosufficienti; 2) ...omissis...*

Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi della LR. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento”

- Nell’allegato A al paragrafo 1 - REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL’ART. 9 COMMA 3, LETT. F) R.R. n. 4/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO – RR 4/2019 – Requisiti per gli ex centri diurni ex art 60 ter del RR n. 4/2007 e smi è previsto specificatamente che:

“L’ art. 12 del R.R. n. 4/2019, al paragrafo 12.7 prevede :

“1. I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell’istanza per l’autorizzazione all’esercizio come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei semiresidenziali di mantenimento per soggetti non autosufficienti.

Ai sensi del precedente art. 12.7 i requisiti da possedersi all’atto dell’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio sono i seguenti:

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell’art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui all’art. 4 del R.R. n. 4/2019

R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 60 ter - requisiti strutturali

R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO

- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non auto sufficienti” Al paragrafo 7 – Procedure per ottenere l’autorizzazione all’esercizio ai sensi della LR 9/2017 e smi da parte delle strutture ammesse a finanziamento – in merito alle tipologie di finanziamento ammesso, si prevede che “Per contributo con fondi FESR s’intendono quei contributi ammessi ed erogati per l’intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull’Azione 3.2 del PO FESR 2007- 2013 o sull’Azione 9.10 9.11 del POR Puglia 2014-2020 a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell’entrata in vigore della LR 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo (omissis...)”.

Quanto ai requisiti strutturali, si precisa che il Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune di Cutrofiano ha dichiarato nel modello di domanda dia autorizzazione all’esercizio che non intende avvalersi della deroga relativa al possesso dei requisiti strutturali previsti dal RR 4 del 2019.

Richiamato in particolare, il RR 4 del 2019 che all’art 6.1 prevede: “la struttura deve in ogni caso garantire:

- un ambiente sicuro e protesico per l’utenza a cui il Centro fa riferimento;
- congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;
- zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;
- una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera con n. 2 posti letto per il sollievo per la gestione delle emergenze;
- autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;
- spazio amministrativo;
- linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;
- servizi igienici attrezzati: – 2 bagni per ricettività fino a 15 utenti, di cui uno destinato alle donne; - 3 bagni per ricettività oltre 15 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/ donne - un servizio igienico per il personale. Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità”

Con Atto Dirigenziale n. 2 del 10/01/2020, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, questa Sezione ha espresso parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Cutrofiano (LE) in relazione all’istanza presentata dall’Ente comunale, per l’autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con un nucleo per 30 posti da realizzarsi in Cutrofiano alla Via Firenze s.n.c., denominato “Centro Alzheimer”.

Con pec del 17/01/2020 acquisita al protocollo al N. AOO 183 1222 del 27/01/2023 il Comune di Cutrofiano inoltra dichiarazione resa dal Sindaco in qualità di legale rappresentante pro tempore con cui attestava che l’immobile “interessato dal progetto dei lavori di realizzazione di un centro diurno e comportamentale ai soggetti affetti da demenza censito in catasto fabbricati del Comune di Cutrofiano al Fgl 25 P.IIa 1600 sub 3 ed ubicato in Via Firenze n. 20 è di esclusiva proprietà comunale”.

Con Pec del 26/10/2022 il Comune di Cutrofiano, per mezzo del suo Legale Rappresentante, ha trasmesso a questa Sezione l’istanza di autorizzazione all’esercizio, formulata secondo il modello di domanda AUT 1 allegato alla DGR n. 2153 del 2019, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per il Centro diurno

non autosufficienti denominato “*Centro diurno persone affette da Alzheimer*” per n. 30 posti, ubicato in Cutrofiano alla Via Firenze, s.n.c.

All’istanza si allegava la seguente documentazione:

- S.C.I.A. di agibilità, acquisita al protocollo comunale in data 18.10.2019 con Prot. n. 12625;
- Determinazione del Settore Amministrativo del Comune di Cutrofiano n. di Registro del Servizio 525 del 04/12/2020 e di Registro generale n. 1084 del 04/12/2020 ad oggetto: “Rilascio autorizzazione alla realizzazione di n. 1 centro per il supporto diurno e comportamentale ai soggetti affetti da demenza di cui al
- R.R. n. 4 del 21/01/2019, denominato “Centro Alzheimer”;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi del DPR 445 del 2000, da Luigi Melissano, in qualità di Sindaco legale rappresentante del Comune di Cutrofiano”, circa:

- il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi della struttura comunale denominata “Centro Alzheimer”;
- l’affidamento della responsabilità sanitaria al Dott. Palamà Giuseppe Luigi, nato il 07/04/1955 a (*omissis*), laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Chieti il 22/03/1981, con specializzazione in Igiene e medicina preventiva, iscritto presso l’ordine dei medici della Provincia di Lecce al n. 3220;
- il numero e le qualifiche del personale in organico nella struttura;

- Nota Prot. n. 12879 del 26.10.2022 del Comune di Cutrofiano, contenente il “Progetto Definitivo-Esecutivo relativo al Centro per il supporto diurno e comportamentale ai soggetti affetti da demenza” e l’indicazione della non assoggettabilità della struttura alla normativa di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del DPR 200 n. 445 dal Sig. Caracuta Cesare, in qualità di legale rappresentante della COOPERATIVA SOCIALE DON BOSCO-ETS con sede in Martano alla Via G. Carducci n. 81, in qualità di capofila, riportante il numero e le qualifiche del personale in organico presso il CENTRO DIURNO PER PERSONE AFFETTE DA ALZHEIMER di Cutrofiano distinto per tipologia, nel rispetto delle previsioni relative ai requisiti organizzativi di cui al R.R. 4/2019.

Ancorché la predetta istanza sia stata trasmessa oltre il termine di validità del parere di compatibilità previsto dall’art 7 comma 6 della LR 9 del 2017, si ritiene che la stessa sia comunque valida in ragione della circostanza che la struttura di ché trattasi rientra nelle ipotesi disciplinata dall’art 29 comma 7 della LR 9 del 2017 che fa salve le istanze di autorizzazione al funzionamento realizzate dai comuni con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale.

In ragione di tale ultima deroga il Comune di Cutrofiano, anche nell’ipotesi di dichiarazione di decadenza del parere di compatibilità, potrebbe ripresentare la stessa istanza con inutile aggravio del procedimento amministrativo.

Considerata tale precisazione, con nota prot. n. AOO183/0003805 del 21/02/2023 la Regione, conferiva incarico al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce ai fini della verifica requisiti per l’autorizzazione all’esercizio ex art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi., riscontrando la succitata istanza per l’autorizzazione all’esercizio, ed invitando i legali rappresentanti del soggetto titolare e del soggetto gestore ad integrare la documentazione trasmessa a corredo dell’istanza in quanto incompleta.

Pertanto, ad integrazione dell’istanza trasmessa in data 26/10/2022, con pec del 10/03/2023, acquisita al prot. n. AOO183/4528 del 13/03/2023 di questo Ente, il Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Cutrofiano, ha trasmesso la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi del DPR 445 del 2000, dal Sindaco legale rappresentante del Comune di Cutrofiano”, circa:

- l'assenza di condanne definitive per i delitti previsti dagli artt. 416 bis e 416 ter c.p.; 73 e 74 c.p.; 314,316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 640, 640bis del codice penale;
- la non applicazione nei propri confronti, con decreto definitivo, di una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dalle disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniere;
- l'assenza di condanne definitive per una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità a contrarre con la P.A.;
- l'assenza di condanne definitive per aver violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi del DPR 445 del 2000, dal Dott. Giuseppe Palamà concernente:
- l'accettazione dell'incarico di Responsabile Sanitario del CENTRO DIURNO PER PERSONE AFFETTE DA ALZHEIMER di Cutrofiano;
- l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi del DPR 445 del 2000, dal Sig. Caracuta Cesare, in qualità di legale rappresentante della "COOPERATIVA SOCIALE DON BOSCO-ETS", circa:
- l'assenza di condanne definitive per i delitti previsti dagli artt. 416 bis e 416 ter c.p.; 73 e 74 c.p.; 314,316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 640, 640bis del codice penale;
- l'assenza di condanne definitive comportanti l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dalle disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniere;
- l'assenza di condanne definitive per una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità a contrarre con la P.A.;
- l'assenza di condanne definitive per aver violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori;
- Modulo A, contenente l'elenco degli operatori ai fini della verifica del possesso del titolo di studio, dell'iscrizione al relativo Albo/Ordine e della tipologia del contratto stipulato;
- Nota Prot. n. 3132 del 10.03.2023 del Comune di Cutrofiano, contenente il "Progetto Definitivo-Esecutivo relativo al Centro per il supporto diurno e comportamentale ai soggetti affetti da demenza" e l'indicazione della non assoggettabilità della struttura alla normativa di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, inclusa l'attività identificata con n. 68 del Decreto;
- Certificato di Laurea n. 4009 del 09/04/1981, rilasciato dall'Università di Chieti, relativo al Dott. Palamà Giuseppe Luigi.

In riscontro alla nota di incarico prot. n. AOO183/0003805 del 21/02/2023, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce ha trasmesso, a seguito del sopralluogo eseguito presso la struttura *de quo* ai fini della verifica circa la sussistenza dei requisiti minimi, organizzativi e strutturali per l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art 8 comma 3 della L.R. n. 9 del 2017, la scheda delle operazioni di verifica e il relativo verbale di sopralluogo prot. n. 00140183 del 28.09.2023, attestante *"l'esito positivo della verifica dei requisiti di cui al RR n.4/2019 ai fini dell'autorizzazione all'esercizio per n. 30 posti"*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.

lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di rilasciare, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. del Rr 4 del 2019 e della DGr 793 del 2019 l'autorizzazione all'esercizio a:

Titolare: Comune di Cutrofiano

Rappresentante Legale: il Sindaco legale rappresentante pt

Gestore: Società "Cooperativa Sociale Don Bosco – Ente del Terzo Settore"

Sede legale del soggetto gestore: via G. Carducci n. 81, Martano (Le)

Legale rappresentante: Cesare Caracuta

Attività: Centro diurno per soggetti non autosufficienti RR 4 del 2019

Sede operativa: via Firenze, Cutrofiano

Denominazione: Centro Alzheimer

N. posti autorizzati: 30

Responsabile sanitario: Dott. Palamà Giuseppe Luigi, nato il 07/04/1955 a (*omissis*), laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Chieti il 22/03/1981, con specializzazione in Igiene e medicina preventiva, iscritto presso l'ordine dei medici della Provincia di Lecce al n. 3220,

con la prescrizione da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto di autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia del medesimo – che il legale rappresentante del Centro diurno non autosufficienti in oggetto trasmetta a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL di LECCE, la seguente documentazione:

- Copia dei contratti definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel Centro diurno non autosufficienti in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare per tutto il personale impiegato nella struttura;
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi

Albi ove prevista, con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;

- Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti soggettivi del Rappresentante Legale del Centro diurno in oggetto, in cui si dichiara di non aver riportato le condanne per le quali è prevista la decadenza di autorizzazione all'esercizio di cui al co. 5 art. 9 L.R. 02/05/2017 n. 9;
- Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno in oggetto;

il quale (Dipartimento di prevenzione) valuterà l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e ne comunicherà l'esito allo scrivente Servizio entro i successivi 10 giorni, con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Si propone di precisare che:

- I. in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del Comune di Cutrofiano e del soggetto gestore società Cooperativa Sociale Don Bosco sono tenuti a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante del Comune di Cutrofiano e della società Cooperativa Sociale Don Bosco sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”;*

di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Cutrofiano (protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it);
- al Sindaco del comune di Cutrofiano (sindaco@comune.cutrofiano.le.it);
- alla società Cooperativa Sociale Don Bosco – ETS, in persona del suo legale rappresentante (coop.donbosco@legalmail.it);
- al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE (sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it).

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato sul BURP – Legge Regionale n. 18 del 15 giugno 2023;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso, in copia conforme all'originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

il presente atto, composto da n. 12 fasciate, è adottato in originale

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo

Edoardo Loiodice

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali

Brindisi-Lecce-Taranto

Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità -
Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro